



**F.I.B.L.S.**

**FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO**

**Premesso che:**

- con delibera Presidenziale n. 3/15 del 13.02.2015 allo scrivente Giudice Sportivo Nazionale venivano attribuite, *ex lege*, le funzioni di Giudice Sportivo Territoriale, fino a diversa determinazione del Consiglio Federale;
- in data 11.05.2015 perveniva, a questo organo di giustizia, da parte dell'atleta MARCHIONNE Emanuele Giuseppe (detto Dario), numero di tessera FB64A925 - Sezione Stecca Cat. 3^, reclamo sul non corretto svolgimento della propria prova svolta nella giornata del 08.05.2015, nella 5^ Prova Campionato Provinciale, per la Provincia di Agrigento, valevole per il Campionato Italiano, presso il "C.S.B. Il Masse' A.S.D." in Ribera;
- nella predetta segnalazione, il sig. MARCHIONNE, dopo avere dettagliatamente esposto i fatti, lamentava di essere stato danneggiato da un non corretto sorteggio delle gare da disputare, sorteggio che avrebbe compromesso la propria prova, facendo richiesta di provvedimento a questo Organo Giudicante di *"verificare la sussistenza dei motivi di alterazione della prova di cui all'oggetto, inoltre chiedo ufficialmente che venga invalidata la prova del sig. GALLO e decretare la vittoria a tavolino degli atleti che lo hanno incontrato, aggiornare la classifica finale provinciale,*

*categoria terza, ed assegnare il titolo di campione provinciale secondo le giuste e corrette modalità”;*

**Considerato che:**

- l'art. 59, c.1) Regolamento di Giustizia Fibis prevede che “*Il procedimento di cui ai commi 2, 3 e 4 del precedente articolo è instaurato: a) d’ufficio, e si svolge sulla base dei documenti ufficiali; b) su reclamo, che deve essere preannunciato entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse entro il quarto giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara “* [omissis];
- la segnalazione pervenuta a questo organo di giustizia da parte del MARCHIONNE è stata tempestiva e secondo i dettati dell’art. 59 Regolamento di Giustizia Fibis;
- questo organo di giustizia ha istruito la causa reperendo la documentazione necessaria, che rimane agli atti di questo processo
- non possono, pertanto, sussistere dubbi circa il non corretto svolgimento della prova svolta nella giornata del 08.05.2015, nella 5<sup>a</sup> Prova Campionato Provinciale, per la Provincia di Agrigento, valevole per il Campionato Italiano, presso il “C.S.B. Il Masse’ A.S.D.” in Ribera, dall’atleta MARCHIONNE Emanuele Giuseppe (detto Dario) stante gli erronei sorteggi che hanno interessato il proprio avversario come verrà *infra* specificato.

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Organo Giudicante ritiene di provvedere come di seguito.

**Fatto**

- a) Il “C.S.B. Il Masse’ A.S.D.” organizzava per i giorni dal 04/05 al 10/05/2015 la 5<sup>a</sup> Prova Campionato Provinciale con accesso al regionale, tipologia gara 5

birilli ai 100 punti e Goriziana s.d. ai 400 punti. Gli organizzatori della Prova, come emerge dal volantino della manifestazione stessa, prevedevano che le iscrizioni dovevano avvenire "on-line [www.biliardogare.it](http://www.biliardogare.it)" entro la data del 03.05.2015 con sorteggio fissato per il giorno 04.05.2015.

In data 07.05.2015 veniva pubblicata sul sito [www.biliardogare.it](http://www.biliardogare.it) la batteria definitiva con gli atleti regolarmente iscritti per la gara da disputare il giorno 08.05.2015.

L'atleta GALLO Gaetano, come dichiarato dal Direttore di Gara SAITTA Salvatore (dichiarazione agli atti di questo procedimento), chiedeva, in data 08.05.2015, di essere iscritto alla gara, cosa che, pur ampiamente fuori dai termini previsti dal regolamento del torneo, gli veniva concessa.

Con nota del 11.05.2015 l'atleta MARCHIONNE Emanuele Giuseppe (detto Dario), denunciava di essere stato danneggiato da un non corretto sorteggio delle gare da disputare, sorteggio che avrebbe compromesso la propria prova, facendo richiesta di provvedimento a questo Organo Giudicante.

\*

Le doglianze avanzate dall'atleta MARCHIONNE Emanuele Giuseppe (detto Dario) sono corrette, tempestive, pertanto, meritevoli di essere accolte.

Il sorteggio avvenuto nella prova che lo vedeva interessato non è stato effettuato secondo i regolamenti nazionali nonché previsti per quella specifica gara, descritti in maniera chiara nel volantino che pubblicizzava l'evento.

Come previsto dall'art. 16 del Regolamento tecnico-sportivo - Sezione Stecca - anno 2014 -2015 "Iscrizioni alle gare - sorteggi" del Regolamento Tecnico Sportivo per l'anno 2014-2015 "*Tutte le gare organizzate sotto l'egida della Federazione Italiana Biliardo Sportivo dovranno prevedere la procedura d'iscrizione attraverso il portale "BILIARDO GARE" [omissis]*", pertanto la procedura utilizzata per la gara in oggetto è stata effettuata senza l'osservanza delle regole con metodi non contemplati.

Gli organi Federali preposti ai sorteggi hanno dimostrato, inoltre, poca

correttezza sportiva, tra le altre cose sottolineata dalla frase "A questo gioco bisogna sapere perdere" contenuta nella nota giunta a questo organo di giustizia con data 10.07.2015, giunta in data 13.07.2015.

Sono assolutamente da rimproverare e da punire i comportamenti tenuti dal Direttore di Gara sig. SAITTA Salvatore, durante e dopo i sorteggi in riferimento. Questo denota poca professionalità e sportività da parte del Direttore di Gara nonché sfregio assoluto dei principi fondanti e fondamentali dei regolamenti tutti della F.I.Bi.S.

Agendo, come dettagliatamente riportato nelle annotazioni, il sig. SAITTA Salvatore ha contravvenuto alla fondamentale previsione di cui all'**art. 1 del Regolamento di Giustizia**, secondo cui "*Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti federali nonché [omissis]...i tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva [omissis]*".

Ritiene questo organo di giustizia, però, che la condotta del tesserato SAITTA Salvatore possa ritenersi una leggerezza, anche se ha, forse, pregiudicato l'atleta MARCHIONNE compiuta involontariamente, ma sicuramente da sanzionare.

#### **P.Q.M.**

Visto il combinato disposto degli artt. 1, 58, 59, 16, 21, 27, del Regolamento di Giustizia Federale ed art. dall'art. 16 del Regolamento tecnico-sportivo – Sezione Stecca – anno 2014 -2015;

il Giudice Sportivo Nazionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire; avendone la facoltà:

- ammonisce il Direttore di Gara sig. SAITTA Salvatore ritenendo il comportamento da esso tenuto non conforme allo spirito agonistico e di equità e correttezza sportiva in quanto "*i tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva*" esortandolo per il futuro a desistere da comportamenti contrari alle norme federali;

- ritenendo che i fatti di gara, verificatisi così come accertato, abbiano influito in modo decisivo sullo svolgimento della manifestazione agonistica, impedendone la regolare effettuazione sul piano dell'equità sportiva, decreta la perdita delle gare effettuate dall'atleta GALLO Gaetano nella 5<sup>a</sup> Prova Campionato Provinciale con accesso al regionale, valevole per il Campionato Italiano, organizzata dal "C.S.B. Il Masse' A.S.D.", per i giorni dal 04/05 al 10/05/2015 in Ribera, con ogni conseguenza del caso, e trasmette gli atti al Procuratore Federale per gli eventuali ulteriori provvedimenti disciplinari ex art. 21, c. 2, Regolamento di Giustizia Fibus.

Comunica che la summenzionata sanzione disciplinare è immediatamente esecutiva dopo la pubblicazione sul sito federale, o, in mancanza, dalla notifica del presente provvedimento che avverrà via fax per il tramite del Comitato Regionale F.I.Bi.S. e che la presentazione di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l'esecutività della presente decisione.


Avvisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 66 ss del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale avverso la presente decisione è ammesso reclamo entro il termine di giorni sette dalla data di pubblicazione della deliberazione sul sito federale e della relativa motivazione emessa dall'organo di giustizia di primo grado.

Invita, pertanto, il Comitato Regionale F.I.Bi.S. ad effettuare le comunicazioni (che hanno valore di notificazione) al Comitato Provinciale F.I.Bi.S. di appartenenza dei tesserati MARCHIONNE Emanuele Giuseppe (detto Dario) - GALLO Gaetano ed alle loro squadre di appartenenza nonché si provveda alla comunicazione al direttore di gara SAITTA Salvatore.

Così deciso in Alba il 18 luglio 2015

Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Massimo ROSSO

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and a vertical stroke, positioned over the name 'Avv. Massimo ROSSO'.